



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il dirigente

Allegato 1

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 1 della l.r. 11/2013 concernente l'oggetto e le finalità della legge. Il **comma 1** precisa l'ambito di applicazione della legge, che concerne la regolazione dei servizi pubblici ambientali ed in particolare l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fermo restando quanto previsto dalle norme relative alla pianificazione di settore. Il **comma 2** integra il comma prevedendo che la Regione e gli altri soggetti pubblici, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti dalla presente legge, si attengono ai seguenti principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilità, cooperazione e prossimità. Il **comma 3** introduce altresì il principio di origine europea proprio dell'economia circolare *“Do No Significant Harm”* volto alla riduzione dell'impatto delle attività umane sulle principali matrici ambientali e alla promozione dello sviluppo sostenibile. Le disposizioni hanno carattere generale e di principio e risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

L'articolo 2 introduce modifiche all'articolo 3 della l.r. 11/2013 istitutivo dell'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI). Il **comma 1** introduce un'esplicita disposizione in merito all'articolazione territoriale di AURI prevedendone la sede legale a Perugia e due sedi operative, una a Perugia ed una a Terni, al fine di garantire una maggiore omogeneità nella distribuzione delle attività e una maggiore equità nella rappresentanza delle diverse istanze locali. Attualmente, lo Statuto di AURI (approvato con Deliberazione Assemblea dell'AURI n. 1 del 29/02/2016) stabilisce che l'Autorità ha sede legale in Perugia (articolo 3, comma 1 dello statuto) e quattro sedi operative territoriali decentrate corrispondenti alle sedi dei soppressi Ambiti Territoriali Integrati. Pertanto, la disposizione emendativa introduce di fatto una semplificazione nell'articolazione territoriale dell'Autorità da cui possono derivare risparmi di spesa per il bilancio dell'Autorità. Il **comma 2** introduce il comma 1-bis prevedendo che l'Autorità imposta la propria attività su criteri di efficacia, efficienza ed economicità e trasparenza nonché il vincolo del pareggio di bilancio. Il **comma 3** sostituisce integralmente il comma 4 dell'articolo 3 della Legge ribadendo che AURI esercita le proprie funzioni nell'intero ambito territoriale ottimale, che ai sensi dell'articolo 2 della Legge corrisponde all'intero territorio regionale. Si precisa inoltre che AURI ha potestà regolamentare in relazione alle funzioni ad essa assegnate dalla normativa statale, regionale e dal proprio statuto e che le sue deliberazioni sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali. Il **comma 4** introduce il comma 6 bis, con il quale si precisa che i costi di funzionamento di AURI sono a carico in quota parte del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nella misura stabilita dalle delibere degli organi competenti e nel rispetto della normativa nazionale vigente. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno natura ordinamentale e non generano nuovi o maggiori oneri finanziari.

L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 4 della l.r. 11/2013 relativo agli organi di AURI. In particolare, con i **commi 1 e 2** viene introdotta la figura del Direttore che si affianca a quelli già previsti (il Presidente, il Consiglio direttivo, l'Assemblea, il Revisore unico dei conti). Il comma 3



integra il comma 2 dell'articolo 4 della Legge prevedendo che al Presidente e ai membri del Consiglio direttivo e dell'Assemblea è dovuto il rimborso delle spese di trasferta, in conformità con quanto previsto dall'articolo 84 del d.lgs. 267/2000. Ipotizzando un importo del rimborso spese pari ad euro 46,48 a persona ed un numero di 4 riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea nel corso dell'anno, l'importo annuo dei rimborsi delle spese di trasferta può essere quantificato, nel caso limite di partecipazione di tutti i componenti del Consiglio e dell'Assemblea (5+92) a tutte le riunioni, in euro $46,48 \times 97 \times 4 = 18.034,24$ euro annui. Gli oneri descritti sono totalmente coperti dagli introiti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, come previsto dall'articolo 2, comma 4 della proposta di legge.

L'articolo 4 modifica l'articolo 5 della l.r. 11/2013 riguardante le funzioni del Presidente dell'AURI. La modifica dispone che il Presidente convoca e presiede, oltre al già previsto Consiglio direttivo anche l'Assemblea, stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni e dirigendo i lavori. Dalla disposizione derivano oneri finanziari relativi al rimborso delle spese di trasferta al Presidente per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, come disposto dall'articolo 3 della proposta di legge. Come già detto in relazione all'articolo 3, oneri sono totalmente coperti dagli introiti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

L'articolo 5 modifica l'articolo 6 della l.r. 11/2013 riguardante la composizione e le funzioni del Consiglio direttivo di AURI, le cui funzioni vengono ampliate rispetto a quanto attualmente previsto dalla Legge. I **commi 1-3** precisano che il Consiglio direttivo provvede all'adozione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, del conto consuntivo, del Programma annuale delle attività e degli interventi, nonché del Piano d'ambito per il servizio idrico e del Piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti. Con il **comma 4** si precisa che il Consiglio direttivo provvede alla verifica della correttezza dei piani finanziari elaborati dai gestori nel rispetto della normativa nazionale e del metodo tariffario definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai fini della loro validazione da parte dell'Assemblea e la successiva trasmissione all'Autorità.

Il **comma 5** introduce al comma 2 dell'articolo 6 la lettera e bis) con la quale si attribuisce al Consiglio direttivo il compito di provvedere alla ricognizione delle infrastrutture presenti nel territorio regionale, mentre con il **comma 6** si precisa che spetta al Consiglio direttivo l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto di quanto stabilito nei documenti di programmazione regionale. Il **comma 7** integra ulteriormente le funzioni del Consiglio direttivo prevedendo che si occupi dell'attività di controllo sull'osservanza della convenzione e del contratto di servizio da parte dei gestori, del controllo sull'attuazione del programma delle attività e degli interventi e alle modalità di applicazione della tariffa, di deliberare il conferimento dell'incarico al Direttore, dell'adozione dell'atto di individuazione del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente, nonché di stabilire i flussi e le quantità massime di rifiuti conferibili dai gestori del servizio integrato rifiuti urbani su ciascuno degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani previsti a servizio del Piano Regionale di gestione Rifiuti.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno carattere ordinamentale e non generano nuovi o maggiori oneri finanziari.

L'articolo 6 incide sull'articolo 7 della l.r. 11/2013 che descrive la composizione e le funzioni dell'Assemblea. Il **comma 1**, in coordinamento con quanto disposto dall'articolo 4 della proposta di legge, dispone che l'Assemblea è presieduta dal Presidente di AURI. Il **comma 2** dispone che in



caso di assenza del Presidente di AURI, l'Assemblea è presieduta la convocazione ed il coordinamento dei lavori spetta al Sindaco del comune di maggiori dimensioni demografiche.

Il **comma 3** prevede che l'Assemblea adotta, su proposta del Consiglio direttivo, lo statuto e il regolamento di organizzazione, da sottoporre all'approvazione definitiva della Giunta regionale. Il **comma 4** integra la lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 prevedendo che l'Assemblea provvede, oltre alla nomina del Revisore unico dei conti, anche alla nomina del Revisore supplente in seguito all'adozione dell'atto di individuazione da parte del Consiglio direttivo. Il **comma 5** introduce alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 7 della Legge una modifica di coordinamento normativo. Il **comma 6** dispone che spetta all'Assemblea la validazione dei Piani Finanziari elaborati dai gestori dei servizi, nel rispetto della normativa nazionale e del metodo tariffario definito da ARERA, previa verifica della loro correttezza da parte del Consiglio direttivo. Il **comma 7** integra la lettera h) del comma 3 dell'articolo 7 della Legge prevedendo che l'Assemblea approva, oltre alla già prevista Carta dei servizi, anche il regolamento dei servizi predisposti dal Consiglio direttivo. I **commi 8 e 9** aggiungono la lettera i bis) al comma 3 dell'articolo 7 della Legge, la quale dispone che l'Assemblea approva l'entità dell'indennità dovuta ai Comuni sedi di impianti per la gestione dei rifiuti urbani e la quota da ripartire fra i Comuni confinanti effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli impianti di smaltimento secondo i criteri previsti. I **commi 10 e 11**, al fine di rendere maggiormente efficace l'attività dell'Assemblea, introducono il principio per cui le deliberazioni fatte in seconda convocazione sono valide purché sia presente almeno un quarto dei comuni componenti, rappresentanti almeno la maggioranza assoluta della popolazione regionale. Infine, il **comma 12**, che introduce il comma 5-bis, prevede che l'Assemblea, nell'esercizio delle proprie funzioni, assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali, sindacali e delle forme associative degli utenti. Tutte le disposizioni di cui al presente articolo hanno carattere ordinamentale e non generano nuovi o maggiori oneri finanziari.

L'articolo 7 sostituisce interamente l'articolo 8 della l.r. 11/2013 che descrive il Revisore unico dei conti di AURI, che esercita il controllo sulla gestione economico finanziaria. Il Revisore unico viene individuato con atto del Consiglio direttivo e nominato dall'Assemblea. Dall'attuazione della disposizione derivano oneri finanziari che consistono nel compenso spettante al Revisore unico di AURI, stabilito dall'Assemblea sulla base di quanto previsto dall'articolo 241 del d.lgs. 267/2000. Tali oneri rientrano tra i costi di funzionamento di AURI e quindi coperti dalle tariffe del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della proposta di legge.

L'articolo 8 introduce nella l.r. 11/2013 l'articolo 8-bis che disciplina la figura del Direttore di AURI. In particolare, il **comma 1** disciplina la procedura di nomina, i requisiti che il direttore deve possedere. Il **comma 2** disciplina la tipologia e la durata del contratto, nonché il trattamento economico determinato dal Consiglio direttivo con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale. Il **comma 3** dispone che alla nomina del Direttore si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità definite dalla normativa regionale. Il **comma 4** assegna al direttore la responsabilità della gestione tecnica e amministrativa di AURI e le relative funzioni, tra cui la predisposizione del Piano d'ambito. La disposizione quantifica il trattamento economico spettante al direttore; tali oneri, quantificabili in circa 45.000,00 euro annui, come già detto in relazione all'articolo 2, comma 4 della proposta di legge, rientrano tra i costi di



funzionamento di AURI e sono quindi coperti dalle tariffe del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione integrata dei rifiuti.

L'articolo 9 comma 1 sostituisce il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013 riguardante le modalità di approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione di AURI, prevedendo che siano predisposti dal Consiglio direttivo ed adottati dall'Assemblea, e che le loro modificazioni siano approvate dalla Giunta regionale. Il **comma 2** integra il comma 3 dell'articolo 9 della Legge prevedendo che lo statuto, oltre a disciplinare le modalità di elezione e funzionamento degli organi di AURI, ne disciplina anche la durata. Il **comma 3** integra la lettera d) del comma 3 e prevede che lo statuto deve garantire la presenza, nel Consiglio direttivo, di almeno un sindaco eletto tra quelli nel cui territorio sono localizzati gli impianti di smaltimento e di recupero energetico di rifiuti urbani previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e di un Sindaco eletto tra quelli il cui territorio è interessato da attingimenti da corpi idrici. I **commi 4 e 5** inseriscono ai commi 4 e 5 dell'articolo 9 della Legge dei coordinamenti normativi interni, derivanti dalle modifiche introdotte con la proposta di legge. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

L'articolo 10 modifica l'articolo 11 della l.r. 11/2013 relativo all'articolazione organizzativa, e alle risorse umane e strumentali a disposizione di AURI. Il **comma 1** dispone che per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'AURI è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze del Direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali, messi a disposizione tramite convenzione. Le modifiche adeguano di fatto la disposizione vigente all'introduzione della figura del direttore. Il **comma 2** riguarda invece una modifica di carattere tecnico-normativo. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non generano nuovi o maggiori oneri finanziari.

L'articolo 11 modifica l'articolo 12 della l.r. 11/2013 relativo alle funzioni attribuite alla Regione sopprimendo quelle relative all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti del Consiglio direttivo, qualora non intervenga in caso di mancata attuazione dei Piani d'ambito o nel caso di inadempienze del gestore derivanti dalla convenzione o dal contratto di servizio. Viene altresì soppresso l'esercizio del potere sostitutivo della Regione nel caso di mancata o ritardata approvazione da parte di AURI dei Piani d'ambito per il servizio idrico e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti e dei programmi annuali delle attività e degli interventi. L'abrogazione di tali disposizioni ha carattere ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

L'articolo 12 apporta una modifica all'articolo 13 della l.r. 11/2013 relativo al Piano d'ambito per il servizio idrico. Il **comma 1** dispone che il Piano d'ambito è predisposto dal Direttore di AURI, è adottato dal Consiglio direttivo ed è approvato dall'Assemblea nel rispetto della normativa statale vigente. Il **comma 2** integra invece il comma 4 dell'articolo 13 della Legge, prevedendo che il Piano d'ambito può essere aggiornato in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge o di criteri e indirizzi della Giunta regionale. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e risultano neutrali dal punto di vista finanziario.



L'articolo 13 integra la l.r. 11/2013 con l'introduzione dell'articolo 13 bis dedicato ad ulteriori disposizioni inerenti il Piano d'ambito ed il servizio di gestione integrata dei rifiuti. In particolare viene disciplinata la procedura di approvazione del Piano d'ambito, gli elementi essenziali del documento, nonché disposizioni relative al suo aggiornamento. In particolare, il **comma 6** prevede che il Piano possa essere aggiornato in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge o di criteri e indirizzi della Giunta regionale. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e non generano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 14 contiene ulteriori integrazioni alla l.r. 11/2013. Il **comma 1** inserisce i Titoli II-BIS (FORME DI COLLABORAZIONE) e II-TER (VIGILANZA, SANZIONI E POTERI SOSTITUTIVI). Il **comma 2** introduce, nell'ambito del Titolo II-BIS gli articoli 13-ter (relativo alla Consulta degli utenti per il servizio idrico e per il servizio di gestione dei rifiuti) e l'articolo 13-quater (relativo alla Consulta dei Gestori del servizio idrico e del servizio di gestione integrata dei rifiuti). In particolare l'**articolo 14-bis** descrive la Consulta degli utenti per il servizio idrico e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti quale organismo di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, anche ai fini del controllo della qualità dei servizi erogati. Si dispone altresì che l'AURI, con proprio atto, individui i criteri per la composizione, le modalità di costituzione e il funzionamento della Consulta, garantendo la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori ed utenti, delle associazioni ambientaliste, sindacali e delle imprese, nonché dei movimenti per l'acqua. La Consulta è nominata con atto del Presidente dell'AURI, previa conforme deliberazione del Consiglio d'Ambito e la partecipazione ai suoi lavori non comporta l'erogazione di alcun compenso. L'**articolo 14-ter** istituisce invece la Consulta dei Gestori del servizio idrico e del servizio di gestione integrata dei rifiuti in rappresentanza degli interessi dei gestori dei servizi operanti nell'Ambito territoriale ottimale. In merito si dispone che l'AURI con proprio atto individua i criteri riguardanti la composizione, le modalità di costituzione e il funzionamento della Consulta. La Consulta è nominata con atto del Presidente dell'AURI, previa deliberazione del Consiglio d'Ambito e la partecipazione ai suoi lavori non comporta l'erogazione di alcun compenso. I due articoli hanno carattere ordinamentale e non generano nuovi o maggiori oneri finanziari.

Il **comma 3** inserisce invece nel Titolo II-TER gli articoli 14-quater, relativo alle attività di vigilanza e alle sanzioni, e l'articolo 14-quinquies riguardante l'esercizio dei poteri sostitutivi. In particolare, l'**articolo 14-quater** prevede che per l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste dai propri regolamenti l'AURI si avvale degli organi di vigilanza degli Enti locali o di specifiche convenzioni con enti di controllo e le forze di polizia provinciale e locale. L'**articolo 14-quinquies** disciplina i poteri sostitutivi che intervengono nel caso di accertata inerzia o gravi inadempimenti da parte dell'AURI. Nello specifico, la Giunta regionale, nel caso in cui gli adempimenti non vengano posti in essere, provvede alla nomina di un commissario ad acta, con oneri conseguenti a carico del bilancio dell'AURI. I due articoli possono generare oneri finanziari che, in quanto attinenti ai costi di funzionamento di AURI, sono coperti dalle tariffe del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della proposta di legge.

L'articolo 15 abroga gli articoli 10 e 14 della l.r. 11/2013 riguardanti rispettivamente la Consulta per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti ed il Piano d'ambito in quanto già ripresi da altre disposizioni della proposta di legge. La modifica risulta pertanto senza effetti finanziari.



L'**articolo 16** contiene disposizioni transitorie e finali. In particolare, il **comma 1** prevede che il contratto di lavoro del Direttore di AURI in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene efficacia sino alla sua naturale scadenza salvo diverso accordo tra le parti. Il **comma 2** stabilisce che il Revisore unico dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Il **comma 3** dispone che Consulta per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti, istituita ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 11/2013, continua ad operare fino alla nomina della Consulta degli utenti per il servizio idrico e per il servizio di gestione dei rifiuti istituita ai sensi della presente legge. I **commi 4 e 5** prevedono che i Piani d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti vigenti si applicano sino alla approvazione del Piano d'ambito per servizio di gestione integrata dei rifiuti previsto dalla presente legge, che deve essere approvato da AURI entro il 31 dicembre 2027, individuando le soluzioni gestionali ottimali per consentire economie di scala e massimizzare l'efficienza dei servizi. Di conseguenza, il comma 6 prevede l'AURI dispone, ove ciò sia previsto dai vigenti contratti, la proroga dei rapporti in corso che vengano a naturale scadenza fino al subentro dell'affidatario a regime dei servizi si superficie, da individuare durante la fase di transizione di cui al paragrafo 2.7 della relazione generale al Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 360 del 14 novembre 2023. Il **comma 7** prevede infine che l'Assemblea di AURI, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le modifiche allo Statuto al fine di adeguarsi a quanto disciplinato dalla presente legge. Tutte le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non generano nuovi o maggiori oneri finanziari in sé.

L'**articolo 17** contiene la clausola di invarianza finanziaria che stabilisce che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Tale invarianza può essere argomentata tenendo conto che la gestione finanziaria di AURI relativa all'anno 2022 si è chiusa con un risultato di amministrazione positivo globale di € 7.756.612,55, determinato secondo quanto previsto par. 9.2 dell'allegato 4/2 d.lgs.118/2011, di cui parte accantonata pari ad € 4.085.996,10 e la restante pari ad € 3.670.616,45 come parte disponibile, ampiamente superiore agli maggiori oneri disposti dalla proposta di legge.

Verificata positivamente, si appone il **VISTO**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. n. 13/2000 s.m.i..